



Settore Attività tecniche e produttive
Attività Produttive

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. del 241 del 16.04.2015
(n. 735 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO PER RIFACIMENTO COPERTURE.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15.10.2012;

PREMESSO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, è stato differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;
- con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.05.2015;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 14.10.2014, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14.03.2012 veniva approvato il Piano Triennale 2012/2014 delle opere pubbliche, con relativo elenco annuale 2012;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 17.10.2012 veniva approvata la variazione al summenzionato piano, con inclusione nell'elenco annuale 2012 dell' intervento denominato "Interventi di manutenzione straordinaria agli edifici scolastici comunali" per l'importo complessivo di € 300.000,00 da finanziarsi con mutuo Cassa DD.PP.;
- la progettazione definitiva dei suddetti lavori veniva affidata, con determinazione dirigenziale n. 707 del 20 novembre 2012, ai tecnici Arch. Antonio Di Campli e Geom. Antonio Santacecilia;
- con deliberazione della Giunta Municipale n.196 del 04.12.2012 veniva approvato il progetto definitivo dell'opera di cui sopra;
- con Determinazione Dirigenziale n. 879 del 12.12.2013 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera di cui sopra;
- con Determinazione Dirigenziale n. 386 del 15.07.2014, a seguito di procedura di gara aperta, i lavori di manutenzione straordinaria agli edifici scolastici comunali venivano aggiudicati definitivamente all'Impresa MELILLO APPALTI s.r.l. per l'importo complessivo di € 155.388,33, al netto del ribasso offerto del 27,753%, oltre iva nella misura di legge;
- il responsabile del procedimento dei lavori è l'Arch. Domenico Silvestri, tecnico dipendente di questo Ente;

VISTA la nota in data 30/03/2015 pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 9630 in data 02/04/2015 da parte della ditta Melillo Appalti s.r.l., appaltatrice, con la quale viene richiesta l'autorizzazione dell'affidamento di parte dei lavori in subappalto all'Impresa Eurocoperture srl, con sede ad Orsogna (CH), in Via Feuduccio, Partita Iva 02004950693, per la somministrazione di manodopera necessaria al rifacimento del manto di copertura dell'Asilo Comunale;

VERIFICATO che l'Impresa subappaltatrice summenzionata è in possesso di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Chieti al n. 02004950693

nonché risulta in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi come da Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 02.03.2015, prot. 33807345, per le sedi I.N.P.S ed I.N.A.I.L. e Cassa Edile di Chieti;

VISTO l'art. 118, comma 2, e seguenti del D.Lgs n. 163 in data 12/04/2006 e s.m.i. che recita:

“1. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la

categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono

subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento,

abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'[articolo 38](#) ;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

3. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

4. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese

subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

5. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

6. I piani di sicurezza di cui all'[articolo 131](#) sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

7. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice](#) civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

10. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.”;

Visto l'art. 21, commi 1 e 2, della legge 13 settembre 1992, n. 646, che recita:

“1. Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, a cottimo o in

subappalto, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.

E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

2. L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del

subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo sia dei requisiti soggettivi per l'iscrizione alla Camera Commercio, I.A.A. essendo in possesso di attestazione S.O.A. per la categoria lavori "OG8" – Classifica 5° e Certificazione ISO 9001 che dei requisiti generali di cui all'Art. n°38 del D.to Lgs. n°163 in data 12/04/2006 e s. m. ed i. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'art. 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575.";

PRECISATO che questa Amministrazione Comunale:

a) ha verificato l'esistenza di tutte le condizioni alle quali la normativa vigente sottopone l'affidamento in subappalto dei lavori pubblici, e in particolare che:

1 - le indicazioni suddette corrispondono con quelle riportate all'atto dell'offerta dall'impresa appaltatrice, nella quale infatti sono stati indicati i lavori o le parti di opere che la stessa intendeva subappaltare e il nominativo del subappaltatore candidato ad eseguire detti lavori;

2 - la quota subappaltata della categoria o delle categorie prevalenti, in ogni caso, non è superiore al 30 per cento dell'importo totale o delle categorie stesse;

3 - l'affidatario del subappalto è in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese per eseguire i lavori pubblici ed in particolare l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti;

4 - il contratto in subappalto è stato depositato presso l'Amministrazione; nei termini prescritti dalla legge n. 55/1990 citata con la dichiarazione sull'insussistenza di forme di controllo tra l'Impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice ai sensi dell'art. n. 2359 del Codice Civile;

5 - i prezzi unitari praticati per i lavori e le opere in subappalto sono gli stessi prezzi unitari risultanti

dall'aggiudicazione, con il ribasso applicato;

b) ha accertato, ai sensi di quanto indicato nel Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490, che nei confronti della Ditta affidataria del subappalto, come individuata nel prospetto sopra riportato, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) ha verificato che in sede di offerta l'impresa appaltatrice aveva dichiarato l'intenzione di subappaltare parte dei lavori;

RITENUTO di dover concedere la richiesta autorizzazione all'affidamento in subappalto dei lavori alla Ditta sopra indicata;

VISTO il D. Lgs. n. 163 in data 12/04/2006 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. n. 118;

VISTO il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05/10/2010;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. n. 153;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di autorizzare l'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto all'affidamento di parte dei lavori in subappalto all'Impresa Eurocoperture srl, con sede ad Orsogna (CH), in Via Feuduccio, Partita Iva 02004950693, per la somministrazione di manodopera necessaria al rifacimento del manto di copertura dell'Asilo Comunale, come da contratto di subappalto in data 25/03/2015;

2) di dare atto che l'Impresa appaltatrice Melillo Appalti srl, con sede a Roma, in Via La Speza, n. 3, ha presentato il contratto di subappalto;

3) di trasmettere copia del presente Atto di Determinazione sia all'Impresa sub-appaltatrice Eurocoperture srl, con sede ad Orsogna (CH), in Via Feuduccio, che all'Impresa appaltatrice MELILLO APPALTI S.r.l. in qualità di titolare del contratto con quest'Amministrazione Comunale;

9 - di rendere noto ai sensi dell'Art. 5 della legge n° 241/1990 dell'Art. 10 del D.Lgs 163/2006 che il responsabile del procedimento è l'arch. Domenico Silvestri.

IL
COMPILATORE
DS

IL DIRIGENTE
Ing. PASQUINI NICOLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993